

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 188

presentata dai Consiglieri regionali
CASULA - PIZZUTO - CANU

l'11 marzo 2026

Disposizioni in materia di tutela, sicurezza alimentare e sostegno ai soggetti affetti da malattia celiaca

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di rafforzare, a livello regionale, la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca, patologia cronica autoimmune che comporta rilevanti implicazioni sanitarie, sociali ed economiche e che incide in modo significativo sulla qualità della vita delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie.

La celiachia, riconosciuta come malattia cronica dal Servizio sanitario nazionale (SSN), richiede l'adozione di una dieta rigorosamente priva di glutine per tutta la vita. Tale condizione determina non solo specifiche necessità cliniche, già tutelate attraverso i livelli essenziali di assistenza, ma anche una serie di difficoltà quotidiane legate alla sicurezza alimentare, alla vita sociale, scolastica e lavorativa, nonché a costi indiretti che gravano sulle persone celiache. In questo contesto, la Regione Sardegna, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite in materia di tutela della salute e politiche sociali, intende dotarsi di uno strumento normativo organico che affianchi e integri la disciplina statale, senza sovrapporsi ad essa, con l'obiettivo di promuovere una maggiore inclusione, una più ampia diffusione di servizi adeguati e una cultura diffusa di attenzione verso le esigenze delle persone affette da malattia celiaca.

La proposta di legge si articola in nove articoli e definisce un quadro di interventi coordinati, che spaziano dalla sicurezza alimentare alla formazione degli operatori, dall'informazione e sensibilizzazione al sostegno economico, fino al monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate.

L'articolo 1 individua le finalità della legge, chiarendo che l'intervento regionale è volto a migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti da malattia celiaca attraverso l'adozione di specifiche linee guida per la preparazione, la somministrazione e la vendita di alimenti senza glutine non confezionati, nel pieno rispetto dei livelli essenziali di assistenza e della normativa nazionale ed europea. Viene inoltre riconosciuta l'importanza strategica della presenza diffusa di presidi di ristorazione pubblici e privati in grado di garantire pasti sicuri, al fine di consentire una piena partecipazione alla vita scolastica, lavorativa, sportiva e sociale.

L'articolo 2 attribuisce alla Giunta regionale le funzioni necessarie all'attuazione delle finalità della legge. In particolare, si prevede l'adozione delle linee guida operative, la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori del settore alimentare, l'istituzione di un registro regionale dei soggetti affetti da malattia celiaca e di un elenco regionale degli operatori formati, nonché lo sviluppo di iniziative di educazione sanitaria, informazione e sensibilizzazione. La norma valorizza inoltre il ruolo della collaborazione con gli enti locali e riconosce l'importanza della coltivazione e della trasformazione di cereali e alimenti naturalmente privi di glutine, anche in una prospettiva di valorizzazione delle produzioni locali.

L'articolo 3 disciplina il contenuto minimo delle linee guida regionali, che costituiscono uno strumento essenziale per garantire la sicurezza alimentare nella preparazione e somministrazione di alimenti senza glutine non confezionati. Le linee guida definiscono le modalità operative, gli accorgimenti per prevenire la contaminazione da glutine, le misure organizzative e igienico-sanitarie e i percorsi di formazione del personale coinvolto, assicurando uniformità di comportamento sul territorio regionale.

L'articolo 4 istituisce l'elenco regionale degli operatori che preparano, somministrano e vendono alimenti senza glutine, riservato a coloro che hanno completato il percorso formativo previsto. Tale elenco, consultabile sul sito istituzionale della Regione, rappresenta uno strumento di trasparenza e di tutela per i cittadini, nonché un incentivo alla qualificazione degli operatori del settore.

L'articolo 5 prevede l'istituzione del Comitato regionale per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca, quale organo propositivo e consultivo della Regione. Il Comitato favorisce il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, supporta l'attuazione della legge e contribuisce all'elaborazione delle politiche regionali in materia, senza comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, in quanto opera a titolo gratuito.

L'articolo 6 disciplina le modalità di attuazione della legge, stabilendo un termine certo entro il quale la Giunta regionale è chiamata ad adottare le linee guida, previo coinvolgimento della competente Commissione consiliare.

L'articolo 7 introduce una clausola valutativa, prevedendo la presentazione periodica al Consiglio regionale di una relazione sullo stato di attuazione della legge e sugli effetti prodotti. Tale disposizione rafforza la trasparenza dell'azione amministrativa e consente di valutare l'efficacia degli interventi nel tempo.

L'articolo 8 reca le disposizioni finanziarie, individuando le risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti, nel rispetto degli equilibri di bilancio, mentre l'articolo 9 disciplina l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze legislative in materia di tutela della salute, promuove il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti affetti da malattia celiaca attraverso l'adozione di specifiche linee guida per la preparazione, la somministrazione e la vendita di prodotti senza glutine non confezionati, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e della normativa nazionale e dell'Unione europea.

2. La Regione riconosce l'importanza della presenza diffusa di presidi di ristorazione, pubblici e privati, in grado di garantire la somministrazione di alimenti senza glutine, al fine di consentire il pieno svolgimento delle attività scolastiche, sportive, lavorative e sociali dei soggetti affetti da malattia celiaca.

Art. 2

Funzioni della Giunta regionale

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale adotta le linee guida per la preparazione, la somministrazione e la vendita di alimenti senza glutine non confezionati nelle strutture pubbliche e private operanti nel settore alimentare. A tal fine promuove, anche in collaborazione con le associazioni aventi come scopo la cura e la prevenzione della malattia celiaca, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore alimentare, predisponendo strumenti idonei a garantire la sicurezza alimentare.

2. La Giunta regionale istituisce, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, il registro regionale dei soggetti affetti da malattia celiaca, nonché l'elenco regionale degli operatori che preparano, somministrano e vendono alimenti senza glutine presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

3. La Regione favorisce iniziative di educazione sanitaria e alimentare rivolte ai soggetti celiaci, alle loro famiglie e agli operatori del setto-

re, promuove attività di informazione e sensibilizzazione sulla celiachia e riconosce l'importanza della coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei grani antichi e di altri cereali e alimenti naturalmente privi di glutine.

4. La Giunta regionale istituisce e disciplina il funzionamento del Comitato regionale per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca e collabora con gli enti locali al fine di promuovere una cultura di tutela della persona celiaca, anche attraverso l'individuazione di spazi dedicati agli alimenti senza glutine in occasione di eventi pubblici e l'inserimento di alimenti certificati senza glutine nelle mense scolastiche e nei distributori automatici presenti nei locali degli enti pubblici.

Art. 3

Linee guida per la somministrazione di alimenti senza glutine non confezionati

1. Le linee guida disciplinano le modalità di utilizzo dei prodotti destinati ai soggetti affetti da malattia celiaca, dal ricevimento delle materie prime fino alla somministrazione al consumatore finale, nonché gli accorgimenti e le tecniche necessarie a prevenire la contaminazione da glutine.

2. In particolare, le linee guida individuano le misure organizzative e operative relative all'utilizzo di piani di lavoro dedicati, alla dotazione di strumenti e attrezzature riservate, alla separazione delle modalità di conservazione e trasporto dei prodotti senza glutine e alla sanificazione degli ambienti di preparazione, deposito e somministrazione, prevedendo altresì specifici percorsi di formazione del personale coinvolto.

Art. 4

Elenco regionale degli operatori

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, l'elenco regionale degli operatori che preparano, somministrano e vendono alimenti o prodotti senza glutine e che hanno concluso il percorso formativo previsto dalle linee guida adottate dalla Giunta regionale.

2. Le modalità di iscrizione, tenuta e aggiornamento dell'elenco sono stabilite dalle linee

guida di cui all'articolo 3.

3. Al fine di garantirne la massima trasparenza e accessibilità, l'elenco è consultabile in apposita sezione del sito istituzionale della Regione.

Art. 5

Comitato regionale per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca

1. Il Comitato regionale per la tutela dei soggetti affetti da malattia celiaca è organo propositivo e consultivo della Regione in materia di celiachia e svolge funzioni di supporto all'attuazione della presente legge.

2. Il Comitato è composto dall'Assessore regionale competente in materia di sanità o da un suo delegato, che lo presiede, dai dirigenti regionali competenti in materia di sanità, commercio e agricoltura o loro delegati, da un rappresentante per ciascuna azienda socio-sanitaria locale, da un rappresentante delle associazioni aventi come scopo la cura e la prevenzione della malattia celiaca e da un rappresentante esperto della materia delle associazioni rappresentative degli enti locali.

3. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni altri soggetti istituzionali o esperti ritenuti utili allo svolgimento delle attività e resta in carica fino alla scadenza della legislatura regionale. I componenti svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito e le attività di segreteria sono assicurate dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.

Art. 6

Disposizioni attuative

1. La Giunta regionale adotta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le linee guida di cui all'articolo 3, previo parere della competente Commissione consiliare.

Art. 7

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, con cadenza almeno triennale,

una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sugli effetti prodotti in termini di tutela della salute e inclusione sociale dei soggetti affetti da malattia celiaca.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).